

Rep.n. 64896

COMUNE DI FIRENZE

SODI STRADE SRL

CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO

CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO

DI ESECUZIONE LAVORI RELATIVI AGLI INTERVENTI DI MANUTEN-

ZIONE STRADE E PIAZZE DEL QUARTIERE 4

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciotto (2018) e questo giorno 11 (undici) del mese di Giugno, in Firenze e precisamente negli Uffici della Segreteria Generale posti in Piazza della Signoria, (Palazzo Vecchio).

Avanti a me Dott. Vincenzo DEL REGNO, Segretario Generale del Comune di Firenze, autorizzato a ricevere gli atti nei quali il Comune è Parte, si sono presentati e personalmente costituiti:

1) Ing. Alessandro CEOLONI, nato a Vercelli il giorno 8 luglio 1970, domiciliato per la carica in Firenze, Piazza della Signoria, il quale mi dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma in rappresentanza del "COMUNE DI FIRENZE", Codice Fiscale 01307110484, nella sua qualità di Dirigente della Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità, Servizio Mobilità, giusto il disposto dell'art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze e dell'articolo 25 del Regolamento generale per l'attività contrattuale dello stesso Comune;

2) Sig.ra Anna SODI, nata a Firenze il 2 giugno 1966, domiciliato per la carica ove appresso, il quale mi dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Amministratore Unico e legale rappre-

sentante dell'Impresa SODI STRADE SRL, con sede in Firenze viale G. Milton n. 53, Cap. 50129, Codice Fiscale e numero di iscrizione nel registro delle Imprese di Firenze n. 03582900480, conforme risulta da visura camerale del 03/05/2018.

Contraenti della cui identità personale e veste rappresentativa, io Segretario Generale del Comune di Firenze sono certo.

P R E M E S S O C H E

- con deliberazione di Giunta Municipale n. 2017/G/00530 del 22 novembre 2017, venivano approvati gli elaborati dell'Accordo Quadro relativi a "Interventi di manutenzione strade e piazze del Q.4 - Accordo Quadro" codice Opera c.o. 170065 CUP: H17H16001960004 - CIG 7302450C5D , ed il finanziamento di tutte le opere, provviste e prestazioni occorrenti per tali lavori;

- con determinazione dirigenziale della Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità - Servizio Viabilità n. 2017/DD/08744 del 4 dicembre 2017 è stato disposto il ricorso a procedura aperta per l'affidamento dell'accordo quadro per gli Interventi di manutenzione strade e piazze del Q.4 - Accordo Quadro" codice Opera c.o. 170065 CUP: H17H16001960004 - CIG 7302450C5D secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

- a seguito di quanto disposto nella citata determinazione dirigenziale della Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità n. 2017/DD/08744 del 4 dicembre 2017 e delle successive determinazioni di precisazione, n. 2017/DD/9366 del 18 dicembre 2017 della Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità Servizio Viabilità sono stati approvati gli atti di gara;

- in data 18 aprile 2018, con determinazione dirigenziale della Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità n. 2018/DD/02656, veniva definitivamente aggiudicato alla ditta SODI STRADE SRL, che ha presentato l'offerta risultata con punteggio più alto ritenuta congrua e, quindi, economicamente più vantaggiosa, e che ha offerto un ribasso del 43,00 % (quarantatré per cento) sui prezzi a base di gara;

- sono state effettuate le verifiche sui requisiti di ordine generale e speciale previste dal Codice dei Contratti Pubblici, come da nota Prot. 133665 del 24 aprile 2018;

- l'impresa SODI STRADE SRL risulta iscritta nella WHITE LIST costituita presso la Prefettura di Firenze;

- con determinazione dirigenziale della Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità - Servizio Viabilità n. 2018/DD/3021 del 10 maggio 2018 sono stati assunti i relativi impegni di spesa;

TUTTO CIO' PREMESSO

per il presente atto, previa approvazione e ratifica ad ogni effetto della suesposta narrativa, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto appresso:

ART. 1 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

Il Comune di Firenze, rappresentato dal Dirigente del Servizio Mobilità della DIREZIONE NUOVE INFRASTRUTTURE E MOBILITA', nella persona di Alessandro CEOLONI, ed in esecuzione degli atti in premessa citati, conclude con l'Impresa SODI STRADE SRL in persona della Sig.ra Anna SODI, che accetta e si obbliga, l'accordo quadro con un solo operatore economico di cui all'art. 54 co. 3 D.Lgs 50/16 di esecuzione lavori relativi

te. Dichiaro inoltre, di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con Delibera di Giunta Comunale n. 2013/G/00471 del 30/12/2013 e si impegna, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, sia con riferimento al presente contratto sia con riferimento ad ogni contratto applicativo, pena la risoluzione del contratto di accordo quadro.

La Sig.ra Anna SODI, nei nomi, si obbliga ad eseguire le prestazioni di lavori che di volta in volta gli verranno richieste con appositi contratti applicativi secondo la tipologia elencata nell'Elenco Prezzi, parte integrante del presente contratto, e che verranno di volta in volta individuate dall'Amministrazione e che saranno disciplinate con specifici contratti di appalto il cui importo sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste nei contratti applicativi stessi e, pertanto dà atto che la sottoscrizione del contratto di accordo quadro non è fonte della corresponsione di alcun corrispettivo, costituendo l'accordo quadro unicamente il documento base per la regolamentazione dei contratti applicativi, e si impegna conseguentemente ad assumere i lavori che successivamente e progressivamente saranno richiesti dal Comune di Firenze, ai sensi del presente accordo quadro entro il periodo di validità ed il tetto di spesa previsti.

ART. 2 CORRISPETTIVO DELL'ACCORDO QUADRO

Le Parti concordano che con la conclusione dell'Accordo Quadro l'affidatario si obbliga ad assumere i lavori che successivamente saranno richiesti ai sensi dell'Accordo Quadro entro il limite massimo di importo previsto di Euro 1.367.000,00 (unmilionetrecentosessantasettemila), comprensivi degli oneri per la sicurezza, ed entro il periodo di validità dell'accordo stesso

indicato all'articolo che segue. Il costo degli oneri relativi alla sicurezza, calcolati presuntivamente in Euro 40.000,00 (quarantamila), è da intendersi come indicativo ed in nessuna maniera vincolante per la Stazione appaltante: il reale ammontare di tali costi sarà infatti definito in corrispondenza dei singoli contratti applicativi.

ART. 3 DURATA ACCORDO QUADRO

L'accordo quadro ha una durata massima di 24 mesi, pari a 730 giorni, e decorre dal momento della sottoscrizione del presente contratto e potrà terminare anche prima del termine suindicato in caso di raggiungimento del limite massimo di importo indicato all'art. 2 che precede.

Le parti danno atto che il Comune di Firenze ha facoltà, in caso di mancato raggiungimento del limite economico di cui all'art. 2 che precede, al termine dei 24 mesi, di estendere la durata dell'Accordo Quadro di ulteriori 365 giorni naturali e consecutivi, ciò senza pretese da parte dell'affidatario.

Ove, alla data di scadenza di detto termine, fossero in corso l'esecuzione o il completamento di lavori richiesti con contratti applicativi emessi dalla Stazione Appaltante, esso si intenderà prorogato del tempo previsto dai contratti applicativi per l'ultimazione dei lavori nel rispetto, in ogni caso, del limite massimo previsto dall'art. 54 co. 1 D.Lgs 50/16.

Le parti danno atto che detta protrazione dei termini non darà all'affidatario alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere.

Non potranno essere emessi contratti applicativi dopo la scadenza del termine di validità contrattuale del presente Accordo Quadro come sopraindicato. La durata dei contratti applicativi che verranno eventualmente stipulati sarà singolarmente specificata negli stessi. Ciascun intervento dovrà

essere eseguito entro il periodo di termine utile specificatamente previsto nel rispettivo contratto applicativo.

ART. 4 GARANZIE

Si dà atto che la garanzia definitiva, prestata con riferimento all'accordo quadro ed ai relativi contratti applicativi a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse oltre che a ristoro della maggiore spesa di cui al co. 2 e per le ulteriori garanzie del co. 2 dell'art. 103 D.Lgs 50/16, calcolata sul limite massimo di importo previsto di € 1.367.000,00, viene ridotta ai sensi del combinato disposto degli artt. 93 co. 7 e 103 co. 1 D.Lgs 50/16 essendo l'Impresa SODI STRADE SRL in possesso delle certificazioni richieste. Detta cauzione viene costituita mediante polizza fideiussoria n. 1/56812/96/161725725 emessa in Borgo San Lorenzo in data 30 maggio 2018 da UnipolSai.

La Sig.ra Anna SODI nei nomi, si obbliga a trasmettere alla stazione appaltante tutte le polizze previste nel capitolato speciale d'appalto, all'art.14 nei termini ivi previsti.

ART. 5 ADEMPIMENTI AI SENSI DELL'ART.3 DELLA L.136 DEL 13/08/2010 E MODALITA' DI RISCOSSIONE DEI CORRISPETTIVI DELL'APPALTO

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della L. n.136 del 13/08/2010, l'Impresa SODI STRADE SRL si obbliga ad ottemperare a quanto previsto dalla legge sopracitata per ciascun contratto applicativo del presente accordo quadro. In particolare, la suddetta Impresa, con nota di trasmissione prot. n. 175570 del 30 maggio 2018, che

si conserva agli atti dell'Ufficio Contratti Pubblici, ha provveduto a comunicare al Comune di Firenze gli estremi del proprio conto corrente dedicato alle commesse pubbliche e ha individuato nella Sig.ra Anna SODI C.F. SDONNA66H42D612A la persona delegata ad operare su di esso.

Pertanto ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.M. 145/2000 e dell'art. 3 della L. 136/2010 i pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario sul seguente conto corrente dedicato:

- Banco Fiorentino filiale di Barberino di Mugello Codice IBAN IT97J0832537730000000071323.

Nel caso in cui la suddetta Impresa effettui, in conseguenza del presente atto, transazioni senza avvalersi del suddetto conto corrente dedicato, il presente contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L.136/2010.

ART. 6 CONTRATTI APPLICATIVI

Ciascun contratto applicativo con il quale sarà richiesto all'affidatario del presente accordo quadro lo svolgimento di interventi oggetto dell'accordo, così come definiti nel singolo progetto esecutivo, sarà concluso mediante scrittura privata con mezzo elettronico e sarà conforme allo schema di contratto applicativo allegato al presente contratto.

I singoli contratti applicativi saranno stipulati a misura, alle condizioni offerte dall'affidatario con prezzi invariabili per l'unità di misura ai sensi dell'art. 59 co. 5 bis del D.Lgs 50/16 e pertanto i corrispettivi dovranno intendersi fissi e invariabili.

ART. 7 NORME DI RIFERIMENTO

Oltre quanto specificatamente stabilito, si fa espresso riferimento alla di-

disciplina del capitolato speciale di appalto, con particolare riguardo agli articoli relativi a:

- termini essenziali di esecuzione e penali, programma di esecuzione dei lavori, sospensioni o riprese dei lavori, oneri a carico dell'appaltatore, contabilizzazione dei lavori, liquidazione dei corrispettivi, controlli, specifiche modalità e termini di collaudo, modalità di soluzione delle controversie.

Si fa altresì rinvio al Regolamento per l'attività contrattuale del Comune di Firenze, ed in generale alle vigenti disposizioni in materia di appalti di opere pubbliche, compreso il D.M. n. 145/2000; in particolare per quanto riguarda il modo ed il contenuto delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, si fa espresso riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e al DPR. 207/2010 per le parti ancora in vigore a seguito delle obbligazioni disposte dall'art. 217 lett. u) del D.Lgs. n.50/2016.

ART. 8 - DICHIARAZIONI RELATIVE AL PROTOCOLLO DI LEGALITA'

1) L' Impresa SODI STRADE SRL dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità approvato dal Comune di Firenze con deliberazione n. 2015/G/00082 del 13/03/2015 e sottoscritto il 16 marzo 2015 dai comuni della Città Metropolitana di Firenze con la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Firenze e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

2) L'Impresa SODI STRADE SRL dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Firenze le informazioni interdittive di cui all'art. 91

decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata, a carico dell'impresa oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell'art. 94, comma 2, del D.lgs n. 159/2011, in occasione della prima erogazione utile.

3) L' Impresa SODI STRADE SRL dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale.

A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;

II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;

III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio.

4) L'Impresa SODI STRADE SRL appaltatrice si impegna a dare comuni-

cazione tempestiva alla Stazione appaltante ed alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p..

5) Il Comune di Firenze, stazione appaltante, si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p..”

6) L'esercizio della potestà risolutoria nei casi di cui ai punti 4) e 5) che precedono da parte della stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

ART. 9 SPESE DEL CONTRATTO

Tutte le spese di questo atto (i diritti di segreteria, imposta di bollo e di registro) e consequenziali sono a carico dell'affidatario, che, a tutti gli effetti del presente atto, elegge domicilio in Firenze presso la Casa Comunale.

L'imposta di bollo di cui al presente atto è assolta fin dall'origine ai sensi del D.M. Ministero Economia e Finanze del 22 febbraio 2007 mediante

Modello Unico Informatico.

I lavori di cui ai contratti applicativi di appalto sono soggetti al pagamento della Imposta sul Valore Aggiunto.

E richiesto, io Segretario Generale del Comune di Firenze ho ricevuto il presente contratto di accordo quadro del quale ho dato lettura alle Parti, che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà e, dispensandomi dalla lettura degli allegati, lo sottoscrivono, ai sensi del D.Lgs.82/2005, a mezzo di firma digitale valida alla data odierna nel testo e negli allegati insieme a me Segretario Generale Rogante.

Questo contratto è stato redatto con mezzo elettronico e occupa pagine intere undici e parte della seguente fino qui.